

Legge regionale 25 giugno 2019, n. 29

Storicizzazione risorse del precariato storico.

(BURC n. 70 del 26 giugno 2019)

Art. 1

(Superamento del precariato dei lavoratori di cui alla [l.r. 1/2014](#),
[l.r. 40/2013](#) e [l.r. 31/2016](#))

1. Al fine di favorire il superamento del precariato dei lavoratori di cui [leggi regionali 13 gennaio 2014, n. 1](#) (Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125), [2 agosto 2013, n. 40](#) (Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel bacino regionale e non ancora utilizzati) e [8 novembre 2016, n. 31](#) (Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità ed ex articolo 7 D.lgs. n. 469/1997 nel bacino regionale calabrese), è confermata l'autorizzazione annuale di spesa di 40.375.402,64 euro, allocata alla Missione 15, Programma 03 (U15.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.
2. La Regione, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, sostiene gli enti locali interessati alla contrattualizzazione dei lavoratori di cui alle leggi regionali [40/2013](#) e [31/2016](#), erogando per ciascun lavoratore:
 - a) nel caso di assunzione a tempo indeterminato, il contributo fisso annuo del valore di 11.157,24 euro per i primi tre anni del rapporto;
 - b) nel caso di assunzione a tempo determinato, per i primi due anni del rapporto il contributo fisso annuo del valore di 11.157,24 euro e, successivamente, qualora l'ente proceda all'assunzione a tempo indeterminato, il contributo fisso per un ulteriore anno di 11.157,24 euro;
 - c) nel caso di assunzione a tempo determinato, per il primo anno del rapporto il contributo fisso annuo del valore di 11.157,24 euro e, successivamente, qualora l'ente proceda all'assunzione a tempo indeterminato, il contributo fisso per due ulteriori anni di 11.157,24 euro.
3. La Regione sostiene, altresì, la contrattualizzazione e la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2 della [legge regionale 13 giugno 2008, n. 15](#) (Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), nel limite massimo dell'autorizzazione annuale di spesa, allocata alla Missione 15, Programma 03 (U15.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021, approvato con [legge regionale 21 dicembre 2018, n. 49](#) (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021).

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.